

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente

Dott. PAPA Patrizia - Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27823-2017 proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 938/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

CHE:

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno chiesto al Tribunale di Bari di pronunciare la risoluzione per inadempimento di una donazione modale effettuata dalla madre, (OMISSIS), in favore della nuora (OMISSIS) e della figlia (OMISSIS) con condanna alla retrocessione dei beni donati.

Il Tribunale - con sentenza del 9 novembre 2013 - ha accolto le domande degli attori: dichiarata risolta la donazione modale, ha condannato (OMISSIS) alla retrocessione dei beni donati e a pagare le spese processuali.

2. (OMISSIS) ha impugnato la sentenza, deducendo che il giudice di primo grado aveva errato nell'individuare la causa del contratto dedotto in giudizio, applicando la disciplina del contratto di mantenimento e non valutando che la risoluzione, come richiesta dagli attori, non poteva essere pronunciata in quanto non era stata prevista dalla donazione; in ogni caso l'appellante contestava l'asserito e non provato inadempimento.

La Corte d'appello di Bari, con sentenza 19 luglio 2017, n. 938, ha accolto il gravame e ha rigettato le domande proposte in primo grado dagli appellati.

3. Avverso la sentenza (OMISSIS) ricorre per cassazione. (OMISSIS) resiste con controricorso.

La controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso e' articolato in un motivo che denuncia "violazione e falsa applicazione dell'articolo 793 c.c.": la donazione modale e' un tipico contratto caratterizzato da un arricchimento posto in connessione funzionale con la controprestazione a vantaggio di una persona diversa dal donatario, cosi' che l'ordinamento non puo' disinteressarsi del momento patologico del rapporto e deve necessariamente apprestare gli strumenti tesi a tutelare la posizione del donante nel caso in cui il destinatario rifiuti di adempiere l'obbligazione di cui si e' fatto carico; ne consegue che l'espressa previsione della risoluzione ha l'unico significato di attribuire efficacia automatica alla risoluzione stessa.

Il motivo non puo' essere accolto. L'articolo 793 c.c., comma 4 dispone che la risoluzione per inadempimento dell'onere da cui e' gravata la donazione puo' essere chiesta dal donante o dai suoi eredi "se preveduta nell'atto di donazione".

Il disposto dell'articolo e' stato interpretato da questa Corte - come sottolinea il giudice d'appello che pone anche in luce le differenze tra l'attuale disciplina e quella previgente di cui all'articolo 1080 c.c. - nel senso che "la risoluzione della donazione, per inadempimento dell'onere imposto al donatario, e' consentita, ai sensi dell'articolo 793 c.c., comma 4, solo in ipotesi di espressa previsione nel relativo atto" (cosi' Cass. 3329/1982; in tal senso, piu' di recente, v. Cass. 14120/2014 e Cass. 26789/2018).

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dello Stato, essendo la ricorrente stata ammessa al patrocinio statale.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 133 che liquida in Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.